



STATUTO

Unione Italiana degli Immigrati in Campania.



Art. 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n.383 del 7 dicembre 2000, del Codice Civile, dal Regolamento Regione Campania n. 7/2011, e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata *Unione Italiana degli Immigrati in Campania*, con la sigla *UN.IT.I. Campania* più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in modo indiretto.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'associazione si avvale quindi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono eventualmente essere rimborsate, dall'associazione medesima, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Napoli al Piazzale Immacolatella Nuova 5 (interno Porto).

Fermo restando le 4 Sedi provinciali (Avellino, Caserta, Benevento, Salerno) già approvate e registrate in data 28 maggio 2010, l'associazione potrà aprire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località, o modificare la sede primaria, informando anche successivamente, l'Assemblea dei soci, in quanto competente è l'organo amministrativo.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

Art. 3 - Finalità

L'associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale e valenza collettiva, volte in particolare alla promozione sociale e culturale degli immigrati in Italia e delle loro famiglie, al fine di favorire l'effettivo inserimento nella società italiana rimuovendo qualsiasi ostacolo politico, religioso, di razza, di sesso, di lingua o connesso a condizioni personali e sociali. In particolare l'Associazione intende:

1. Dar vita ad un associazionismo che rappresenti i reali interessi degli immigrati e svolga un'azione di stimolo e di proposta nei confronti delle istituzioni e promuova servizi ed interventi volti a facilitare il rapporto con la Pubblica Amministrazione e l'inserimento sociale degli immigrati;
2. Diffondere informazione utili al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo;
3. Diffondere informazioni relative ai diritti sindacali e sensibilizzare alla tutela della salute e sicurezza specie in campo lavorativo;
4. Promuovere e realizzare iniziative e progettualità di accogliimento, di assistenza ed in campo abitativo
5. Promuovere la conoscenza e la tutela dei diritti degli immigrati e agevolarne la fruizione mediante attività di assistenza e orientamento, anche legale tramite professionisti convenzionati;
6. Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sulle tematiche attinenti al mondo dell'immigrazione ed ai diritti degli immigrati;
7. Promuovere iniziative sperimentali in tutti i settori attinenti alle esigenze di accogliimento, inserimento, educazione, formazione, istruzione, assistenza, tutela e, in generale attinenti alla sfera dei diritti e delle opportunità per gli immigrati;
8. Promuovere e patrocinare attività che favoriscano la reciproca conoscenza e lo scambio tra culture e costumi differenti;
9. Promuovere e realizzare studi e ricerche che consentano una migliore conoscenza dei problemi, delle esigenze degli immigrati e sul fenomeno immigrazione;
10. promuovere la crescita culturale e sociale dei giovani immigrati di II generazione e locali, anche continuando con la promozione del Servizio Civile, con progetti che svolgano attività di tutela, di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'Associazione può partecipare ad istituti, associazioni, enti ed istituzioni locali, nazionali, internazionali ed esteri che abbiano scopi analoghi o integrativi a quelli stabiliti dal presente statuto e potrà aderire ad organismi per il raggiungimento degli scopi sociali.



Art. 4 - *La durata*

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - *I mezzi economici*

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. L'avanzo di gestione non può essere reinvestito in attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 6 - *I soci*

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:

- Accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- Condividono gli scopi dell'Associazione;
- Si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
- Soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Art. 7 - *La domanda di ammissione*

Il Comitato direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- Redatta per iscritto;
- Indirizzata al Comitato direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio.

Il diniego va motivato dal Comitato direttivo.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - *Diritti dei soci*

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- Di eleggere gli organi sociali;
- Di essere eletti negli stessi organi sociali;
- Di informazione e di controllo.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto, in forma volontaria e gratuita, dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- Ai documenti;
- Alle delibere assembleari;
- Ai bilanci e ai rendiconti;
- Ai registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 - I doveri dei soci

I Soci dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- In modo personale;
- Prevalentemente in modo volontario e gratuito;
- In ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- Per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Comitato Direttivo;
- Per recesso da comunicare per iscritto al Presidente;
- Per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- Per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- Per ritardato pagamento della quota associativa annuale (decade tacitamente);
- Per decesso;
- Per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato direttivo;
- Il Presidente
- Il Tesoriere.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 12 - L'Assemblea

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci dell'associazione di promozione sociale in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata:

- Almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;
- Mediante avviso pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- La regolarità delle deleghe;
- Il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- Quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
- Quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, la sede e l'ora ove si tiene la riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - *L'Assemblea ordinaria*

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente;
- Eleggere il Comitato direttivo;
- Stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- Pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
- Proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- Fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- Ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- Approvare il programma annuale dell'Associazione.

L'Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte, se non diversamente stabilito dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

E' ammessa la facoltà di farsi rappresentare alle assemblee soltanto da altro Associato, mediante delega sottoscritta dal delegante.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14 - *L'Assemblea straordinaria*

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- Decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto successivamente;
- Nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 15 - *Il Comitato direttivo*

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento

degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- Ammette i nuovi soci;
- Esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 31 marzo; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 18 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile in Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni che perseguono fini di utilità sociale.

Art. 20 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Sautariello

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section 17. **Warrant**
The warrant shall be issued by the court upon application of the complainant and shall be in the following form: [illegible text]

Section 18. **Warrant**
The warrant shall be issued by the court upon application of the complainant and shall be in the following form: [illegible text]

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding paragraph.